

Direzione Tecnica
Il Direttore

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO DI
CERTIFICATO DI SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**VERIFICATORI INDIPENDENTI DI
SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**CENTRI DI FORMAZIONE
RICONOSCIUTI**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Piazza della Stazione 45
50123 FIRENZE

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Sig. Amministratore Delegato
SEDE

OGGETTO: Trasmissione della disposizione di esercizio n. 07 del 04/05/2015
Allegati: n. 1

Unita alla presente si trasmette la disposizione di esercizio n. 07 del 04/05/2015 inerente "Procedura di interfaccia. Clausole contrattuali per lo scambio reciproco delle informazioni, in materia di sicurezza, derivanti dall'applicazione del monitoraggio stabilito dal Regolamento (UE) n. 1078/2012. Soppressione della DE n. 3 del 6/2/2014".

Scopo della disposizione allegata, in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento (UE) della Commissione del 16 novembre 2012 n. 1078/2012, è la definizione del contenuto degli specifici accordi che RFI e le Imprese ferroviarie devono sottoscrivere all'interno del contratto, disciplinante le modalità di accesso, di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e di gestione del contratto, secondo la normativa nazionale vigente e le condizioni contrattuali definite dal Gestore Infrastruttura.





In coerenza con la nota RFI-AD\A0011\P\2014\0001573 del 13-11-2014, la classificazione della disposizione di interfaccia allegata è la seguente:

Attività di sicurezza interessate: Tutte;

Ruoli interessati: Coordinamento attività di sicurezza tutte;

Contesti operativi interessati: Tutti.

Il provvedimento entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 1 giugno 2015.

Donato Carillo

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 02 del 10 MAG 2015

Procedura di interfaccia.

Clausole contrattuali per lo scambio reciproco delle informazioni, in materia di sicurezza, derivanti dall'applicazione del monitoraggio stabilito dal Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione del 16 novembre 2012. Soppressione delle disposizione di esercizio n. 3 del 6/2/2014.

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, ed in particolare l'Allegato A "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria" - punto 2.3;


VISTA la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanata dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto rispettivamente un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione così come individuati dal Decreto Legislativo 24 marzo 2011 n. 43;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il "sistema di riferimento", di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTA la nota RFI-SDR\A0011\P\2014\0003046 del 11/12/2014 con cui la SO Sicurezza di Rete di RFI ha trasmesso per condivisione, alle imprese ferroviarie, una proposta di testo da inserire nelle condizioni contrattuali tra Gestore ed Imprese

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2447 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. S. e. cur. n. 31912512180/00
Incarico al Registro delle Imprese di Roma
C. e. I. n. 01585570581 - P. I. C. 01008081000 - RFI A. 75830



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

flu



ferroviarie, relativa alla gestione dei contenuti dell'art. 4 del Regolamento 1078/2012, che superi la DE 3/2014 di questo Gestore sullo scambio di informazioni di sicurezza tra Gestore Infrastruttura e Imprese ferroviarie;

VISTA la relazione finale prot. n. RFI-DTC-NCR\A0011\P\2015\0000578 del 09/03/2015, elaborata ai sensi della procedura RFI SDR SIGS P 16 1 1;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 1

(Scopo e campo di applicazione)


1. L'art. 1.3 della Disposizione di Esercizio n. 3 del 6 febbraio 2014, recante "Procedura di interfaccia. Modalità per la consultazione delle Imprese Ferroviarie per lo scambio reciproco delle informazioni pertinenti in materia di sicurezza, derivanti dall'applicazione del processo di monitoraggio", nelle more della definizione degli specifici accordi da stipulare con le Imprese Ferroviarie, aveva disposto l'istituzione e l'operatività di comitati periodici condivisi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e le Imprese Ferroviarie, nonché i Soggetti Responsabili della Manutenzione individuati da RFI per il proprio materiale rotabile.

2. Per assicurare lo scambio reciproco delle informazioni pertinenti in materia di sicurezza, in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione del 16 novembre 2012, scopo della presente disposizione è la definizione del contenuto degli specifici accordi che RFI e le Imprese ferroviarie devono sottoscrivere all'interno del contratto disciplinante le modalità di accesso, di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e di gestione del contratto, secondo la normativa nazionale vigente e le condizioni contrattuali definite dal Gestore Infrastruttura.

Articolo 2

(Contenuto delle clausole contrattuali da inserire nei contratti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di RFI)

1. In applicazione dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che deve essere applicato dalle Imprese Ferroviarie in possesso di un certificato di sicurezza, dai Gestori dell'Infrastruttura in possesso di un'autorizzazione di sicurezza e dai Soggetti Responsabili della Manutenzione, nei contratti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di RFI deve essere inserita la seguente clausola.





“Le Imprese Ferroviarie, il Gestore dell’ Infrastruttura e i Soggetti Responsabili della Manutenzione devono assicurare lo scambio reciproco di tutte le informazioni pertinenti in materia di sicurezza, derivanti dall’applicazione del loro processo di monitoraggio, per consentire alla controparte di adottare le necessarie azioni correttive dirette a garantire con continuità il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza del sistema ferroviario”.

Al fine di consentire agli altri operatori ferroviari di adottare all’interno del proprio SGS le azioni correttive necessarie, in presenza di un rischio per la sicurezza dell’esercizio ferroviario non adeguatamente mitigato secondo gli obiettivi precedentemente fissati, l’Impresa Ferroviaria e RFI si impegnano a:

- *individuare nell’ambito del proprio SGS le eventuali idonee misure mitigative atte a garantire con continuità il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza del sistema ferroviario.*
- *comunicare agli altri operatori ferroviari coinvolti ed interessati, in modo chiaro ed esaustivo, le informazioni del caso tra le quali almeno*
 - *la descrizione del pericolo fonte del rischio non adeguatamente mitigato;*
 - *la causa dello stesso con il relativo effetto;*
 - *il valore residuo del rischio valutato come non accettabile;*
 - *il criterio di accettazione utilizzato per tale valutazione;*
 - *la/ le mitigazioni già messe in atto.*

2. Nei contratti di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di RFI dovrà altresì essere specificato che l’interlocutore per il Gestore Ferroviario RFI per le tematiche non legate ad aspetti normativi di interfaccia, di cui è competente la Direzione Tecnica, è la Direzione Produzione. L’interlocutore per le Imprese Ferroviarie è il responsabile del Sistema di gestione della sicurezza qualificato da ANSF.

Articolo 3

(Abrogazioni)

Dalla stessa ora di entrata in vigore della presente è abrogata la Disposizione di Esercizio n. 3 del 6 febbraio 2014 “Procedura di interfaccia. Modalità per la consultazione delle Imprese Ferroviarie per lo scambio reciproco delle informazioni pertinenti in materia di sicurezza, derivanti dall’applicazione del processo di monitoraggio” e sue modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

(Disposizioni attuative)

1. Le Strutture centrali e periferiche di RFI e le Imprese Ferroviarie, nel rispetto di



quanto previsto dai rispettivi Sistemi di Gestione della Sicurezza, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione di esercizio di interfaccia.

2. La Direzione Commerciale ed Esercizio Rete resta incaricata di curare l'inserimento, nei contratti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di RFI, delle clausole contrattuali e delle specificazioni di cui al precedente articolo 2.

Articolo 5

(Gestione del transitorio)

1. Le clausole, di cui al precedente articolo 2, saranno disponibili nei contratti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di RFI, a partire dal PIR 2015 ed. giugno 2015.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla sottoscrizione del contratto di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di RFI – Anno orario 2015-2016, Direzione Produzione di RFI e le Imprese Ferroviarie continuano ad assicurare lo scambio reciproco delle informazioni pertinenti in materia di sicurezza, in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento (UE) n. 1078/2012, inviando le stesse informazioni con posta ordinaria.

Articolo 6

(Classificazione documentale)

In coerenza con la nota RFI-AD\A0011\P\2014\0001573 del 13-11-2014, la classificazione della presente disposizione di interfaccia è la seguente:

Attività di sicurezza interessate:	Tutte;
Ruoli interessati:	Coordinamento attività di sicurezza tutte;
Contesti operativi interessati:	Tutti.

Articolo 7

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente Disposizione di esercizio, che a cura di questa Direzione Tecnica è pubblicata in formato .pdf nel "Quadro di riferimento norme e documenti sicurezza ed esercizio ferroviario" sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line e-POD RFI, entra in vigore alle ore 0.01 del giorno 01-06-2015.

Donato Carillo

